

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE
DEL DOCUMENTO DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO
2011-2013.**

**INTERVENTO N. 5
INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE DI LAVORATORI ED
ALLA DIFFUSIONE DEL TEMPO PARZIALE PER MOTIVI DI CURA**

**approvate dal Consiglio di Amministrazione
con deliberazione n. 43 di data 26.10.2011 e
successivamente integrate con
deliberazione n. 46 di data 23.11.2011**

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Alternatività dei contributi provinciali rispetto ad altri benefici all'assunzione

1. In attuazione di quanto disposto nei "contenuti" e nei "destinatari" dell'intervento n. 5 e fermo restando il principio dell'alternatività degli incentivi, il datore di lavoro:

- a) può optare tra le agevolazioni previste a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e il contributo previsto dall'intervento n. 5 per le tipologie riguardanti le fasce deboli: "c2", "e2", "e3", "e4", "f1", "f2", "f3", "g2", "g3", "g4", "g5", "h1", "h4", "h5", "h6"; per le tipologie riguardanti la diffusione del tempo parziale per motivi di cura: "q1" e "q2";
- b) è escluso dall'intervento n. 5, se, per il destinatario cassaintegrato o disoccupato, siano previsti incentivi all'assunzione ai sensi della normativa statale, per le tipologie riguardanti le fasce deboli: "a1", "a2", "a3", "a4", "b1", "c1", "d1", "d2", "d3", "d4", "e1", "e5", "e6", "e7", "g1", "g6", "h2", "h3", "h7", "h8" e "h9";
- c) può cumulare con altri incentivi alle assunzioni per le tipologie "i1" e "i2" riguardanti le fasce svantaggiate purché le agevolazioni non superino il limite del 50% del costo lavoro, e per le tipologie "l1", "l2", "m1", "m2", "n1", "n2", "o1" e "p1" riguardanti le fasce disabili purché le agevolazione non superino il limite del 75% del costo lavoro.

2. Nel caso in cui l'incentivo statale non sia erogabile a vario titolo (per mancanza del decreto ministeriale, esaurimento fondi ecc..) è data possibilità al datore di lavoro di accedere all'intervento n. 5, previa motivata rinuncia espressa all'agevolazione statale.

3. I regimi previdenziali speciali dell'apprendistato non sono considerati benefici all'assunzione.

Art. 2 – Definizione di "finanziamento all'occupazione"

1. In relazione a quanto disposto nel capitolo "Destinatari" dell'intervento n. 5 ("Sono esclusi dall'intervento ... i destinatari per i quali lo stesso datore di lavoro abbia già beneficiato di finanziamento all'occupazione da parte dell'Agenzia del Lavoro nell'ultimo quinquennio"), per "finanziamento all'occupazione" si intendono i finanziamenti previsti negli interventi di cui al n. 5, n. 6 e n. 18 del Documento degli interventi di politica del lavoro 2011-2013, nonché quelli previsti in analoghi interventi anche se diversamente denominati nei precedenti Documenti.

Art. 3 – Assunzioni a tempo determinato incentivate e successiva trasformazione a tempo indeterminato

1. Al datore di lavoro, già beneficiario di un contributo previsto dall'Intervento n. 5 per l'assunzione a tempo determinato per le tipologie: "h1"(lavoratori provenienti dal Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale – L.P. 32/90 Progettone), "h2" (persone disoccupate da più di 3 mesi con più di 50 anni), "h3" (persone disoccupate da più di 3 mesi "beneficiarie di reddito di garanzia), "h4"(lavoratori provenienti da inserimento lavorativo in cooperative sociali), "i2" (persone svantaggiate, disoccupate e oggetto di processi di esclusione o emarginazione sociale e seguite dai competenti servizi socio sanitari e dall'ufficio esecuzione penale esterna) e "p1"(disabili iscritti all'elenco provinciali di cui alla L. 68/99, assunti da datori di lavoro non soggetti ali obblighi della Legge 68/99), in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene concesso anche il relativo incentivo. In tal caso il datore di lavoro deve presentare una nuova richiesta entro 60 giorni dalla data di trasformazione.
2. Al datore di lavoro è concesso l'importo previsto dalle corrispondenti tipologie,"d1""d4","f1","f3","i1""i2", m2", "n2" e "o1" al netto di quanto già percepito per il tempo determinato.
3. Per le fasce svantaggiate, disabili e deboli quanto previsto dal presente articolo è valido anche per gli interventi attivati per l'assunzione a tempo determinato in base al precedente Documento di Politica del lavoro.

Art. 4 – Equiparazione al "figlio minore convivente"

1. Per le finalità del presente intervento, è equiparato al "figlio minore convivente":
 - a) il figlio maggiorenne convivente disoccupato e con verbale di invalidità civile o del lavoro con percentuale di invalidità rispettivamente superiore al 46% o al 33%;
 - b) il figlio maggiorenne convivente disoccupato con certificazione rilasciata dall'apposita Commissione della Legge 104/92;
 - c) il figlio maggiorenne convivente con pensione di inabilità o assegno di incollocabilità o in caso di invalidi civili, accertamento di potenzialità lavorativa: "abolita", "quasi abolita o conservata solo per attività non redditizie" o, se l'invalidità è pari al 100%, non indicata nel verbale di invalidità.

Art. 5 – Esclusione di persone con imprese attive finanziate dall'Agenzia del Lavoro

1. Il soggetto che ha beneficiato dei progetti per l'occupazione dell'intervento n. 8 (Autoimpiego) o dell'intervento n. 9 (Sostegno allo sviluppo di un'idea imprenditoriale) del Documento di politica del lavoro 2011 – 2013 o di analoghi interventi di politica del lavoro diversamente denominati attuati ai sensi dei Documenti precedenti, non può essere destinatario dell'intervento n. 5 se al momento dell'assunzione incentivata l'impresa finanziata risulta ancora attiva.

Art. 6 – Sospensione della maturazione della rata con contestuale differimento della scadenza della stessa.

1. La maturazione delle rate resta sospesa per periodi di assenza del/la dipendente dal posto di lavoro, superiori a 30 giorni continuativi di calendario, nei seguenti casi:
 - cassa integrazione straordinaria, ordinaria o in deroga a zero ore;
 - aspettative non retribuite;
 - congedo parentale (il congedo anticipato e di maternità non sospende la maturazione delle rate).
2. Il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare ai competenti uffici dell'Agenzia del Lavoro tali periodi in quanto la relativa scadenza delle rate di contributo viene differita per uguale periodo.

Art. 7 – Presentazione della domanda di contributo per la diffusione del tempo parziale per motivi di cura o per la tipologia "e4"(giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante in aggiunta agli apprendisti già in forza)

1. La domanda per la richiesta di contributi per la diffusione del tempo parziale per motivi di cura o per la tipologia "e4" non può essere presentata prima dell'assunzione del/la dipendente oggetto dell'intervento.

Art. 8 – Equiparazione del rapporto di convivenza al rapporto di coniugio

1. In relazione a quanto disposto nella sezione “Per le persone fisiche” del capitolo “Requisiti generali di accesso agli interventi” in merito alla frase “Non possono essere finanziate azioni a favore del datore di lavoro, del coniuge, di parenti ed affini entro il secondo grado.....”, per le finalità del presente intervento il rapporto di convivenza è parificato al rapporto di coniugio.

Capo II – Disposizioni specifiche per le singole tipologie

Art. 9 – Tipologia “a2” (persone uscite dalla lista di mobilità ed ancora disoccupate)

1. Per persone uscite dalla lista di mobilità ed ancora disoccupate si intendono le persone che siano uscite dalla lista di mobilità per decorrenza dei termini, rimanendo ancora iscritte come disoccupate all’elenco anagrafico tenuto dai Centri per l’impiego dell’Agenzia del Lavoro di Trento.

Art. 10 – Tipologia “d2” (persone disoccupate da più di 3 mesi con famiglia monoparentale, con uno o più figli minori conviventi)

1. Per “famiglia monoparentale con uno o più figli minori conviventi” si intende, il nucleo familiare composto esclusivamente da un unico genitore maggiorenne con almeno un figlio minore di anni 18 coabitante con lo stesso, risultante dallo stato di famiglia. Nel caso in cui la “famiglia anagrafica” risultante dallo stato di famiglia sia composta da persone diverse oltre a quelle citate (genitore e figli conviventi), il contributo non può essere concesso.

Per famiglia con un solo genitore si intende quella determinata dal verificarsi delle seguenti situazioni:

- morte del coniuge;
- separazione legale (separazione giudiziale o omologazione della separazione consensuale ovvero quando è stata ordinata la separazione);
- divorzio;
- genitore non coniugato.

2. Ai fini di questo articolo non rileva il fatto che il figlio minore convivente sia fiscalmente a carico di terzi non conviventi.

Art. 11 – Tipologia “e3” (giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante che abbiano subito, senza responsabilità propria, l’interruzione di un precedente rapporto di apprendistato) ed “e4” (giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante in aggiunta agli apprendisti già in forza)

1. Considerato che per le tipologie “e3” ed “e4” al datore di lavoro è concesso un contributo biennale (punto 4.8 del vigente Documento), viene incentivata l’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante per un periodo di almeno 24 mesi.

2. Per la tipologia “e4” si applicano le seguenti disposizioni:

- a) si considera “aggiuntivo” l’apprendista professionalizzante assunto in sovrannumero rispetto al numero degli apprendisti occupati nei 12 mesi precedenti alla data di assunzione, presso il datore di lavoro richiedente;
- b) nel numero degli apprendisti occupati nei 12 mesi precedenti la nuova assunzione, vanno considerate tutte le tipologie di apprendistato e cioè “l’apprendistato in diritto – dovere”, “apprendistato professionalizzante”, “apprendistato di cui alla Legge 196/97” e “apprendistato per l’acquisizione di un diploma o percorsi di alta formazione” instaurati presso il datore di lavoro richiedente;
- c) nel caso in cui, nel periodo considerato, un apprendista sia stato più volte occupato presso lo stesso datore di lavoro per periodi diversi, lo stesso è da conteggiarsi come un solo apprendista;
- d) nel numero degli apprendisti in forza alla data dell’assunzione incentivata è computato anche l’apprendista oggetto della domanda di contributo;

- e) non rientrano nel conteggio gli apprendisti occupati presso sedi o unità produttive fuori dalla provincia di Trento.

Art. 12 – Tipologia “e5”, “e6”, “h7”, “h8” (giovani genitori, disoccupati da più di tre mesi, di età fino ai 35 anni compiuti)

1. Per “giovane genitore disoccupato da più di tre mesi” si intende:
 - “giovane”: per la tipologia “e5” e “h7” avere una età fino ai 30 anni compiuti. Per la tipologia “e6” e “h8” avere una età compresa tra i 31 e i 35 anni compiuti;
 - “genitore”: la persona con almeno un figlio minore convivente con lo stesso risultante dallo stato di famiglia. Nel caso in cui entrambi i genitori (madre e padre) siano conviventi con il/i figlio/i minore/i, entrambi possono accedere al presente incentivo. Non rileva il fatto che il figlio minore convivente sia fiscalmente a carico di terzi non conviventi;
 - “disoccupato da più di tre mesi”: la persona iscritta come disoccupato nell’elenco anagrafico tenuto da un Centro per l’impiego della provincia di Trento da più di 3 mesi.

Art. 13 – Tipologia “e7” (donne disoccupate fino ai 35 anni, assunte per coprire differenziali di orario a seguito della concessione di una flessibilizzazione o di una riduzione di orario per motivi di cura del figlio minore o per assistere familiari anziani o bisognosi di cura)

1. Per “35 anni”, si intendono 35 anni compiuti.
2. Per “flessibilizzazione o una riduzione dell’orario di lavoro” si intende una modifica o riduzione dell’orario di lavoro di almeno il 20% dell’orario a tempo pieno previsto dal suo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (d’ora in poi C.C.N.L.).
3. La persona si considera assunta “per coprire differenziali di orario a seguito della concessione di una flessibilizzazione o di una riduzione di orario per motivi di cura del figlio minore o per assistere familiari anziani o bisognosi di cura” se è occupata nella stessa sede di lavoro e con la stessa mansione del/la dipendente che ha ottenuto la flessibilizzazione o la riduzione di orario.
4. In caso di assunzione a tempo parziale della nuova dipendente l’importo del contributo di €. 500,00 al mese, sarà riproporzionato in base alla percentuale di orario svolto, fermo restando che l’orario osservato non potrà essere inferiore del 20% dell’orario a tempo pieno previsto dal C.C.N.L.
5. Per “flessibilizzazione” di orario si intende una nuova modulazione dell’orario di lavoro nell’arco della giornata, settimana, mese o anno, restando inalterata la quantità di ore lavorative.
6. In caso di flessibilizzazione l’importo del contributo è calcolato sulla variazione di orario spostato che non può essere inferiore al 20%.
7. Il contributo può essere concesso in caso di cambiamento dell’orario di lavoro a seguito di “flessibilizzazione o riduzione dell’orario” di lavoro avvenuto successivamente alla data del 29.07.2011. La nuova dipendente dovrà essere assunta entro tre mesi dalla data dei citati cambiamenti di orario, al fine di coprire i differenziali di orario.

Art. 14 – Tipologia “f1” ed “h4” (lavoratori provenienti da inserimento lavorativo in cooperative sociali)

1. Per la tipologia “f1” ed “h4” l’incentivo non è ammesso in caso di assunzione presso lo stesso datore di lavoro che ha usufruito per lo stesso lavoratore dell’intervento n. 18 (Finanziamenti a progetto per cooperative sociali).
2. Non si considerano “lavoratori provenienti da inserimento lavorativo in cooperative sociali” chi abbia coperto il ruolo di “tutor” o “responsabile sociali” nell’ambito dell’intervento n. 18.

Art. 15 – Tipologia “f2” (lavoratori provenienti dagli interventi di accompagnamento all’occupabilità)

1. Si considerano “lavoratori provenienti dagli interventi di accompagnamento all’occupabilità” le persone destinatarie dell’intervento n. 19 (Progetti per l’accompagnamento all’occupabilità attraverso lavori socialmente utili) e/o dall’intervento n. 20.2 (progetti pluriennali nei lavori socialmente utili) che siano

assunte in costanza o entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro sostenuto in base ai citati interventi.

2. L'incentivo non è ammesso in caso di assunzione presso lo stesso datore di lavoro che ha usufruito per lo stesso lavoratore dell'intervento n. 19 e/o dell'intervento n. 20.2.

3. Non si considerano "lavoratori provenienti dagli interventi di accompagnamento all'occupabilità" chi abbia coperto il ruolo di "caposquadra" nell'interventi n. 19 o nell'intervento n. 20.2.

Art. 16 – Tipologia “f3” ed “h1” (lavoratori provenienti dal Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale - L.P. 32/90 – Progettone)

1. Si considerano "lavoratori provenienti dal Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale" le persone provenienti dalle attività di cui alla L.P. n. 32/90 (Progettone) con rapporti a tempo indeterminato o determinato di durata di almeno 12 mesi (equivalenti a 360 giorni di calendario) nei 3 anni precedenti l'assunzione agevolata.

2. L'incentivo è ammesso anche in caso di assunzione presso lo stesso datore di lavoro che ha usufruito dei finanziamenti da parte del Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale di cui alla L.P. 32/90 e s.m.i. (ex Progettone), fermo restando che il Documento degli interventi di politica del lavoro esclude dai "destinatari" dell'intervento n. 5 coloro il cui precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con il medesimo datore di lavoro, sia cessato da meno di sei mesi.

Art. 17 – Tipologie “g4”, “g5”, “h5” e “h6” (persone dai 20 ai 30 anni e con età superiore ai 30 anni che abbiano svolto attività lavorativa presso un diverso datore di lavoro/committente con contratto di lavoro a progetto, co.co.co., contratto di somministrazione, a chiamata, di inserimento o contratto a tempo determinato, per almeno 15 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 3 anni)

1. Per le tipologie “g4”, “g5”, “h5” e “h6” il periodo di 15 mesi è equiparato a 450 giorni di calendario.

2. Al fine del conteggio “dei 15 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 3 anni” il contratto di lavoro “a chiamata” senza obbligo contrattuale di rispondere alla chiamata è considerato per l'effettiva durata della prestazione lavorativa. La prestazione lavorativa di almeno 4 ore nell'ambito della giornata è considerata come un giorno.

3. La prestazione lavorativa svolta nell'ambito del “contratto di somministrazione” deve essere effettuata presso soggetti utilizzatori diversi rispetto al “soggetto richiedente” che assume e richiede il contributo provinciale all'assunzione.

Art. 18 – Tipologia “g6” (persone che cessano il rapporto di lavoro per ragioni riconducibili a crisi di mercato e beneficiarie di azioni di sostegno al reddito per affrontare l'emergenza occupazionale conseguente alla crisi economica)

1. Per la tipologia “g6”, qualora l'importo del contributo complessivo dovuto risulti inferiore a € 1.000,00 il medesimo contributo verrà liquidato in una unica rata annuale posticipata a saldo, a partire dalla data di assunzione a tempo indeterminato e pieno, ferma restando la maturazione trimestrale del contributo.

Art. 19 – Tipologia “h9” (donne disoccupate fino ai 35 anni assunte per sostituzioni di lavoratori assenti per necessità di assistenza ai familiari anziani e non autosufficienti)

1. Per “35 anni”, si intendono 35 anni compiuti.

2. La persona si considera assunta “per sostituzioni di lavoratori assenti per necessità di assistenza ai familiari anziani e non autosufficienti” se è occupata nella stessa sede di lavoro e con la stessa mansione del/la dipendente assente.

3. Il contributo è proporzionato alla durata del contratto stipulato per la nuova assunta, che in ogni caso non potrà essere inferiore a 6 mesi, nelle seguenti misure:

Durata del contratto	Importo contributo
almeno 6 mesi e fino a 8 mesi compresi	€ 3.000

tra 9 e 11 mesi compresi	€ 3.500
tra 12 e 14 mesi compresi	€ 4.000
tra 15 e 17 mesi compresi	€ 4.500
da 18 mesi in poi	€ 5.000

4. Il contributo può essere concesso in caso di “sostituzioni di lavoratori assenti” avvenute successivamente alla data del 29.07.2011. La nuova dipendente dovrà sostituire la lavoratrice assente entro tre mesi dalla data di inizio dell’assenza.

Art. 20 – Tipologie “i1” e “i2” – Certificazione dello stato di svantaggiato.

1. Si considera svantaggiata la persona individuata come tale ai sensi delle “definizioni delle disposizioni generali e requisiti di accesso” del Documento degli interventi di politica del lavoro 2011-2013, che sia in possesso della relativa certificazione, di data non anteriore a due mesi e non successiva alla data di assunzione. La certificazione deve riportare che la persona è in carico al servizio e che è soggetta a processi di esclusione sociale e con ridotta occupabilità.

2. Per gli utenti dei servizi socio-sanitari sono necessarie due certificazioni: quella rilasciata dal servizio sociale territoriale e quella sanitaria rilasciata dal competente servizio pubblico o in base alla Legge 104/92, per quest’ultima non è prevista scadenza temporale.

Art. 21 – Esclusione dall’intervento n. 5 della persona disabile con “profilo propedeutico”

1. Considerato che l’intervento n. 5 è volto ad incentivare l’occupazione, le persone disabili per le quali la Commissione Sanitaria Integrata ha prescritto nella relazione conclusiva un percorso “D: percorso formativo propedeutico al collocamento mirato” sono escluse dal medesimo intervento.

Art. 22 – Tipologie “q1” e “q2” – Definizione di “contratti a tempo parziale aggiuntivi rispetto al numero di contratti con il medesimo regime di orario in essere nell’anno solare precedente ed entro il limite massimo di 10 interventi nell’anno solare”.

1. Per le tipologie “q1” e “q2”, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) si considera “aggiuntivo” il contratto a tempo parziale in sovrannumero rispetto al numero dei contratti part time in essere presso il datore di lavoro richiedente, nell’anno solare precedente, alla data dell’assunzione o della trasformazione del contratto di lavoro oggetto di incentivo, anche se per periodi inferiori all’anno;
- b) nel caso in cui, nell’anno solare precedente, un lavoratore abbia avuto più contratti a tempo parziale, lo stesso è da conteggiarsi come un solo contratto;
- c) nel numero dei contratti a tempo parziale in forza alla data dell’assunzione o della trasformazione incentivata è computato anche il contratto oggetto della domanda di contributo;
- d) non rientrano nel conteggio i contratti a tempo parziale attivati presso sedi o unità produttive fuori dalla provincia di Trento;
- e) l’incentivo è riconosciuto a seguito di part - time concesso su richiesta scritta della persona gravata da compiti di cura e di assistenza.

Art. 23 – Tipologia “e7” (donne disoccupate fino ai 35 anni, assunte per coprire differenziali di orario a seguito della concessione di una flessibilizzazione o di una riduzione di orario per motivi di cura del figlio minore o per assistere familiari anziani o bisognosi di cura), tipologia “i2” (persone svantaggiate, disoccupate e oggetto di processi di esclusione o emarginazione sociale e seguite dai competenti servizi socio sanitari e dall’ufficio esecuzione penale esterna) e tipologia “p1” (disabili iscritti all’elenco provinciale di cui alla L. 68/99) -

1. Viene incentivato il rapporto di lavoro a tempo determinato solo se di durata minima di tre mesi. Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga instaurato o prorogato per periodi superiori a tre mesi verrà riconosciuto il contributo per l’effettiva durata del rapporto, fermo restando la durata massima del contributo e le disposizioni in merito alla cessazione del rapporto di lavoro previste dall’intervento n. 5.

2. Le frazioni di mese non sono riconosciute al fine della concessione del contributo.

Art. 24 – Decorrenza delle disposizioni

1. Le presenti disposizioni attuative regolamentari si applicano alle domande presentate dopo il 29.07.2011.